

to alla rete di distribuzione) dal momento che tali attribuzioni patrimoniali non sarebbero, stante la loro natura giuridica ai sensi della normativa civilistica, correttamente sussumibili nella fattispecie del contributo. Più in particolare, anche secondo quanto affermato dal Ministero delle Finanze nella propria risoluzione n. 9/981 dell'8 settembre 1983 emessa su istanza della medesima SAG, confermata dalla successiva risoluzione dello stesso Ministero n. 181/E dell'8 agosto 1997, i contributi costituiscono un corrispettivo per servizi resi dovendo essere classificati, ai fini della appostazione in bilancio e della individuazione dell'imponibile fiscale, tra i ricavi dell'esercizio. A tale classificazione la SAG si è uniformata. In sostanza i contributi versati dagli utenti (pur se impropriamente denominati "contributi"), a differenza dei contributi propriamente detti che sono per definizione erogati unilateralmente di regola per il raggiungimento di uno scopo, ineriscono a rapporti di tipo sinallagmatico e sono pagati a fronte di specifiche e correlate prestazioni rese da chi li riceve a chi li paga;

b) la SAG ha sostenuto, nella memoria inviata all'Autorità in data 24 aprile 1998, e ribadito nel corso dell'audizione finale di fronte alla stessa Autorità, che il comportamento da essa tenuto nell'applicazione del metodo tariffario con riferimento al trattamento dei concorsi spese per allacciamento, è stato adottato in una situazione di legittimo affidamento circa la sua correttezza. Infatti, dal momento in cui è stato introdotto, in base al provvedimento CIP n. 16/93, il criterio per il trattamento dei contributi ivi compresi quelli versati dagli utenti, la SAG lo ha applicato, come illustrato sopra, solo con riferimento ai contributi versati dagli enti locali, nazionali e comunitari, non detraendo dagli investimenti quelli versati dagli utenti in quanto qualificabili alla stregua di corrispettivi. Tali determinazioni della SAG sarebbero state recepite tanto nella fase in cui le tariffe dovevano essere approvate dai Comitati provinciali prezzi (di seguito: CPP), quanto nella successiva fase in cui la competenza a disciplinare il metodo tariffario è stata trasferita al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le tariffe sottoposte ad un controllo successivo affidato agli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4.2 Accertamento tecnico

In data 14 maggio 1998, gli uffici dell'Autorità hanno proceduto ad un controllo tecnico presso la sede della SAG, allo scopo di verificare la congruità e la correttezza dei dati relativi agli investimenti inclusi nella scheda tariffaria in vigore, e di effettuare una verifica generale circa l'attività e l'organizzazione dell'azienda. Come risulta dalla relazione di controllo tecnico, redatta l'1 giugno 1998, gli investimenti sono correttamente indicati e contabilizzati e comprendono anche impianti, quali allacciamenti e contatori, univocamente destinati al servizio di singoli utenti.

5. Valutazione giuridica

Sulla base degli elementi sviluppati nell'ambito del presente procedimento, per quanto concerne le alle argomentazioni adottate dalla SAG si può affermare quanto segue:

a) con riferimento alla argomentazione sub paragrafo 4.1, lettera a): la disciplina della metodologia tariffaria stabilisce in modo inequivoco che alcune attribuzioni patrimoniali alle imprese esercenti il servizio, qualificate alla stregua di contributi, debbano essere trattate ai fini della determinazione delle tariffe. In particolare il punto 1, lettera b), n. 2.b, comma 2 del provvedimento CIP n. 16/93, stabilisce che gli investimenti lordi devono essere assunti al netto di ogni contributo versato alle

aziende dagli utenti, nonché dagli enti locali, nazionali e comunitari. Tale disposizione, già in vigore sin dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 30 giugno 1983, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 180, del 2 luglio 1983 (di seguito: provvedimento CIP n. 17/83), era stata formalmente interpretata dal CIP con il proprio parere del 6 ottobre 1983, prot. 8978, nel quale era stato esplicitamente affermato che nel calcolo dei contributi vanno considerati anche i contributi versati dagli utenti, compresi quelli di allacciamento. Al riguardo non sembra pertanto, corretto, alla luce della richiamata disposizione, muovere dalla considerazione del rapporto tra qualificazione formale dell'attribuzione patrimoniale e sostanza giuridica della stessa, dovendo invece l'azienda erogatrice applicare le disposizioni speciali secondo il significato che esse assumono nel quadro ed ai fini della metodologia tariffaria. Né si può affermare che tale ultima impostazione potrebbe comportare il non corretto adempimento dei vincoli civilistici e fiscali sopra richiamati, rispettivamente in ordine alla appostazione in bilancio ed alla individuazione dell'imponibile fiscale, dal momento che la normativa speciale esaurisce la sua portata nella definizione di un costo standard (costo medio del servizio) dal quale discendono tariffe e quote fisse da praticare all'utenza. Diversamente non si spiegherebbe come, secondo quanto sarà più ampiamente indicato alla successiva lettera b) l'intero settore abbia applicato le disposizioni tariffarie nel loro senso letterale e secondo l'interpretazione datane dal CIP senza evocare analoghi problemi di possibile conflitto con discipline diverse.

A sostegno di tale ricostruzione debbono essere evidenziati due ulteriori elementi:

- in primo luogo, va rilevato che i suddetti concorsi spese sono finalizzati alla installazione di apparecchiature essenziali per il servizio che la stessa SAG, come risultato dall'accertamento tecnico di cui al paragrafo 4.2, ha correttamente contabilizzato come investimenti.
- in secondo luogo, si deve notare la corrispondenza della soluzione interpretativa prospettata al complesso delle disposizioni disciplinanti la metodologia tariffaria. Non bisogna infatti dimenticare che, qualora i contributi versati dall'utenza per l'allacciamento fossero considerati, ai fini della metodologia tariffaria, quali corrispettivi del servizio, ne conseguirebbe una diversa e più grave violazione della disciplina, in quanto nella tariffa è già ricompreso ogni corrispettivo del servizio, comunque denominato, dovendo, pertanto, escludersi la compatibilità con tale metodologia di autonome ed ulteriori attribuzioni patrimoniali alle imprese esercenti a titolo di corrispettivo.

b) con riferimento alla argomentazione sub paragrafo 4.1, lettera b): la ricostruzione operata dalla SAG appare carente non dando conto di ulteriori elementi tali da escludere che fosse fondato il convincimento di una corrispondenza tra il comportamento da essa seguito e quanto previsto dalla disciplina del metodo tariffario. Gli elementi in tal senso da considerare sono:

- in primo luogo, proprio in relazione alla proposta presentata dalla SAG al CPP competente (allora il CPP di Ferrara), l'amministrazione assunse una posizione inequivocabilmente contraria alla impostazione adottata dalla SAG; in particolare il CPP chiese dapprima un parere al CIP in ordine alle modalità di trattamento ai fini tariffari dei corrispettivi di allacciamento utilizzate dalla SAG anche in relazione ai contenuti della risoluzione ministeriale da questa ottenuta; al riguardo il

CIP, con il proprio parere, espresse in data 6 ottobre 1983, prot. 8978, si pronunciò in senso contrario alla interpretazione della SAG affermando, tra l'altro, che gli investimenti devono essere assunti al netto di ogni contributo versato alle aziende dagli utenti, nonché dagli enti locali, nazionali, e comunitari, precisando da una parte che la "definizione di contributo relativa alla determinazione delle tariffe deve essere considerata nell'ambito dell'azione propria del CIP, il quale stabilisce criteri metodologici e parametri di riferimento per addivenire ad un livello tariffario congruo con la dinamica dei costi e le esigenze dell'impresa e del consumatore" e dall'altra chiarendo che la definizione di contributo del Ministero delle finanze "è strettamente collegata alle competenze di detto dicastero e quindi utilizzabile nel qualificare i contributi per fini fiscali". In seguito a tale pronunciamento il CPP di Ferrara, con delibera 15 dicembre 1983, prot. n. 53/83, rigettò la proposta della SAG imponendo la detrazione dagli investimenti lordi dei concorsi spese per allacciamento;

- in secondo luogo, la prassi applicativa uniforme del settore: ad oggi non risultano casi di aziende esercenti il servizio che abbiano trattato i contributi di allacciamento secondo le modalità utilizzate dalla SAG. In altri termini, è di tutta evidenza che tanto l'interpretazione formalmente data dall'autore del provvedimento di riferimento, quanto la consuetudine applicativa dei soggetti regolati, si appalesano come elementi tali da escludere la correttezza giuridica del comportamento tenuto dalla SAG;
- infine si devono richiamare le osservazioni svolte alla precedente lettera a) in ordine alla coerenza dell'interpretazione basata sulla deduzione dei contributi per allacciamento dagli investimenti lordi con il complessivo impianto della disciplina avente ad oggetto il metodo tariffario.

6. Definizione del caso

Si deve dunque ritenere che:

- a) il contributo versato dall'utenza per l'allacciamento debba essere dedotto dagli investimenti lordi, ai soli fini della corretta applicazione del vigente metodo tariffario;
- b) che il comportamento, contrario a quanto indicato nel punto precedente, tenuto dalla SAG non sia stato posto in essere in una situazione tale da consentire la maturazione di un legittimo convincimento in ordine alla sua correttezza.

Ritenuto sulla base di quanto sopra riportato e descritto che la SAG non stia applicando correttamente, nell'esercizio di Selvazzano Dentro, la normativa tariffaria in vigore per il servizio di distribuzione del gas a mezzo di reti urbane, poiché essa non ha provveduto a dedurre i contributi di allacciamento dagli investimenti esposti nella scheda tariffaria;

Su proposta del Presidente,

DIFFIDA

La società SAG Adriatica Gas Spa, con sede in Selvazzano Dentro (Padova), via Pelosa 20, a provvedere agli adempimenti necessari per la rettifica delle tariffe del gas dell'esercizio di Selvazzano Dentro, ai sensi del punto 4 del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993, come sostituito dall'art. 2, comma 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996, fissando in 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento, il termine per l'adempimento;

DELIBERA

Di comunicare il presente provvedimento alla società SAG Adriatica Gas Spa, via Pelosa n. 20, Selvazzano Dentro (Padova), mediante invio di plico raccomandato con ricevuta di ritorno;

Di informare, altresì, la società SAG Adriatica Gas Spa che la mancata ottemperanza nel termine di cui sopra costituisce presupposto per l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2 comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995 n. 481;

Di dare mandato al Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per le azioni a seguire.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del medesimo provvedimento.

Delibera 12 giugno 1998, n. 58

**VERIFICA DI CONGRUITÀ DEI CRITERI ADOTTATI PER
DETERMINARE I RIMBORSI DEGLI ONERI CONNESSI ALLA
SOSPENSIONE E ALLA INTERRUZIONE DEI LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DI CENTRALI NUCLEARI NONCHÉ ALLA
LORO CHIUSURA E DETERMINAZIONE DI ONERI AMMESSI A
REINTEGRAZIONE**

(Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1998)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 giugno 1998,

Premesso che:

- l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/95) stabilisce che "sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato";
- lo stesso articolo, al comma 2, dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) "verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo" e al comma 7, primo periodo, prevede che "I provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e gas conservano piena validità e efficacia, salvo modifica o abrogazione disposte dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dall'Autorità competente".

Viste la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito: CIPE) 27 novembre 1987 con cui è stata disposta la sospensione dei lavori per la costruzione della centrale nucleare di Montalto di Castro (Viterbo), le deliberazioni del CIPE 23 dicembre 1987 con cui è stata disposta la chiusura definitiva della centrale nucleare di Foce Verde (Latina) e la sospensione dei lavori della centrale nucleare di Trino Vercellese 2 (Vercelli), e la deliberazione del CIPE 26 luglio 1990, con cui è stata disposta la chiusura definitiva delle centrali nucleari di Caorso (Piacenza) e Trino Vercellese (Vercelli);

Visto il decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 42, con cui è stata disposta la definitiva interruzione dei lavori di costruzione della centrale nucleare di Montalto di Castro e la sua riconversione in centrale policombustibile;

Vista la deliberazione del CIPE 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

le, Serie generale, n. 14 del 18 gennaio 1989, con cui si dispone che il rimborso degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare venga effettuato attraverso il mantenimento della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico di cui al paragrafo d), punto 1, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 27 gennaio 1988, n. 3/88 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 26 del 2 febbraio 1988 e amministrato tramite un apposito conto di gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE);

Visto il provvedimento del CIP 21 dicembre 1988, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 305 del 30 dicembre 1988, con il quale, in attuazione della deliberazione del CIPE richiamata al punto precedente, viene prorogata la maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo, e viene dato mandato alla CCSE di istituire un apposito conto di gestione denominato "Conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari", prevedendo che i rimborsi siano effettuati in misura corrispondente all'ammontare degli oneri accertati dal "Comitato istituito a norma del punto 2 della delibera CIPE 23 dicembre 1987 e del punto 1 della delibera CIPE 21 dicembre 1988;

Visti i due decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 agosto 1988 e il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 gennaio 1989, registrati dalla Corte dei conti, in base ai quali è stato fissato, e posto a carico della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compenso dovuto ai componenti del Comitato per la valutazione degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare (di seguito: Comitato);

Visto il provvedimento del CIP 24 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 122 del 25 maggio 1989, con cui si dispone tra l'altro che il Comitato è confermato nella composizione prevista dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 febbraio 1988 e 27 giugno 1988, che lo stesso procede agli accertamenti di propria competenza sulla base di specifica e documentata rendicontazione prodotta dall'Enel, che esso "esercita le sue funzioni nell'ambito delle attività della Cassa conguaglio per il settore elettrico" e che "le spese per il suo funzionamento fanno carico al Conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari, ivi comprese quelle per i compensi da corrispondere ai componenti del predetto Comitato, secondo le tariffe di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 (capo II - punto G - tabella F - classe impianti elettrici) adeguate con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, ridotte ad un decimo, ed in conformità di quanto disposto dall'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537";

Visti i provvedimenti di liquidazione del CIP e i decreti del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato in cui individuando le singole voci che costituiscono oggetto del diritto al rimborso riconosciuto all'Enel ed alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari e si provvede alla quantificazione degli importi sulla base dei criteri risultanti dalle relazioni del Comitato;

Visto l'articolo 33, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in base al quale il CIP deve disporre "la reintegrazione, all'Enel e alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari, degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione e interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali" secondo le modalità della deliberazione del CIPE 21 dicembre 1988 e del provvedimento del CIP 24 maggio 1989;

Visti la delibera dell'Autorità 16 maggio 1997, n. 44/97, con cui è stato approvato il Regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni associative, e in particolare l'articolo 9, comma 2, di tale Regolamento;

Visti la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, con cui sono state approvate Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità, e in particolare l'articolo 5 di tale delibera;

Vista la delibera dell'Autorità 23 aprile 1998, n. 42/98, con cui è stato avviato il procedimento per la formazione del provvedimento di cui al combinato disposto del comma 2, ultimo periodo e del comma 7, primo periodo, dell'articolo 3 della legge n. 481/95;

Visti i resoconti delle audizioni speciali dei soggetti interessati al provvedimento dell'Autorità per il quale è stato avviato il procedimento di cui sopra, nonché i documenti consegnati da tali soggetti e la relazione tecnica predisposta dagli uffici dell'Autorità;

Considerato che:

- il combinato disposto del comma 2, ultimo periodo e del comma 7, primo periodo, dell'articolo 3 della legge n. 481/95, sancisce la piena validità ed efficacia dei provvedimenti di liquidazione adottati dal CIP e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salvo modifica o abrogazione disposta dall'Autorità in conseguenza dell'eventuale valutazione di non congruità dei criteri adottati ai fini della determinazione dei rimborsi dovuti;
- oggetto della suddetta verifica sono i criteri adottati dal CIP per la determinazione dei rimborsi e che tali criteri possono essere così individuati: criterio di connessione (in base al quale è stata affermata la pertinenza e l'afferenza del singolo onere ai fini del rimborso), criteri di quantificazione (in base ai quali, in relazione ai singoli oneri riconosciuti come connessi, è stata definita la delimitazione del diritto al rimborso e si è proceduto a verificare e stimare gli importi ammessi a reintegrazione);

Ritenuto che il criterio di connessione adottato dal CIP per la definizione dei provvedimenti di liquidazione non sia congruo, dovendo la connessione essere riferita esclusivamente alle centrali nucleari in esercizio per le quali è stata decisa la chiusura definitiva (Caorso, Foce Verde e Trino Vercellese), ovvero alle centrali nucleari i cui lavori di costruzione sono stati sospesi o interrotti (Montalto di Castro e Trino Vercellese 2);

Ritenuto che di conseguenza non risultino connessi:

- gli oneri afferenti gli "Studi localizzazione Lombardia", il "Rapporto sicurezza Lombardia", gli "Studi localizzazione Puglia" di cui al provvedimento CIP (Giunta) 21 marzo 1991, n. 6/91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 1991, ratificato con provvedimento CIP 18 dicembre 1991, n. 30/91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 298 del 20 dicembre 1991;

- gli oneri afferenti “i costi di certificazione imprese” di cui al provvedimento CIP 22 aprile 1992, n. 4/92 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 29 aprile 1992, sostenuti dall'Enel al fine di fornire al Comitato la rendicontazione di supporto agli accertamenti degli oneri da riconoscere alle imprese appaltatrici, non essendo tale modalità contemplata dalle disposizioni del soprarichiamato provvedimento del CIP 24 maggio 1989 e in considerazione del fatto che l'Enel, nella sua posizione di soggetto appaltante, si trovava nella condizione di acquisire e di organizzare le informazioni necessarie;
- le spese relative al funzionamento del Comitato, non costituendo oneri sopportati dai soggetti cui è stato riconosciuto il diritto al rimborso e non potendo, di conseguenza, essere imputate al Conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari;

Ritenuto che il criterio di quantificazione adottato dal CIP per la determinazione degli oneri relativi all'approvvigionamento di servizi di arricchimento per la centrale nucleare di Trino Vercellese 2 di cui al provvedimento del CIP 28 marzo 1990, n. 10/90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 81 del 6 aprile 1990, non sia congruo limitatamente all'estensione del riconoscimento alle quantità di servizi di arricchimento eccedenti quelle necessarie per il funzionamento e l'esercizio della centrale stessa, in relazione alle date di entrata in esercizio per la prima e la seconda unità, previste rispettivamente negli anni 1997 e 1998;

Ritenuto che il criterio di connessione adottato dal CIP in ordine al riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento, di cui in particolare al provvedimento CIP 26 febbraio 1992, n. 3/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 51 del 2 marzo 1992, sia congruo, atteso che la normativa in materia di oneri nucleari ha riconosciuto il diritto alla reintegrazione, con ciò determinando un debito di valore;

Ritenuto che, comportando tale diritto il ripristino della situazione patrimoniale quale sarebbe stata se la conseguenza pregiudizievole non si fosse verificata, l'eventuale periodo di tempo intercorrente fra il momento del riconoscimento del diritto alla reintegrazione e quello della sua effettiva soddisfazione giustifichi la corresponsione di interessi;

Ritenuto che, per quanto concerne il criterio di quantificazione degli interessi per ritardato pagamento, debbano ritenersi congrui i tassi applicati, atteso che questi corrispondono in modo adeguato alla diminuzione patrimoniale arrecata agli aventi diritto alla reintegrazione per il ritardo nei pagamenti, tenuto conto altresì che il costo complessivo sostenuto dagli utenti sarebbe stato maggiore nell'ipotesi di applicazione del tasso legale;

Ritenuto, tuttavia, che ai fini della quantificazione degli interessi per ritardato pagamento, il criterio fissato dal CIP nel soprarichiamato provvedimento n. 3/92 non sia congruo, in quanto non sufficientemente certo nella definizione delle modalità di imputazione delle erogazioni effettuate in corso d'anno;

Ritenuto che, ai fini del rimborso degli oneri ammessi a reintegrazione, sia opportuno che la CCSE istituisca conti di gestione distinti in relazione alla diversa natura dei soggetti da rimborsare e dell'origine dell'onere;

DELIBERA**Articolo 1** Definizioni

Nella presente deliberazione l'espressione:

- a) "oneri nucleari" designa gli oneri connessi alla sospensione ed alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari, nonché alla loro chiusura definitiva;
- b) "CIP" designa il Comitato interministeriale dei prezzi;
- c) "provvedimenti di liquidazione" designa i provvedimenti: CIP 28 marzo 1990, n. 11/90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 81 del 6 aprile 1990, CIP 30 gennaio 1991, n. 2/91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 31 del 6 febbraio 1991, CIP (Giunta) 21 marzo 1991, n. 6/91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 1991, ratificato con CIP 18 dicembre 1991, n. 30/91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 298 del 20 dicembre 1991, CIP 18 dicembre 1991, n. 32/91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 298 del 20 dicembre 1991, CIP 26 febbraio 1992, n. 3/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 51 del 2 marzo 1992, CIP 22 aprile 1992, n. 4/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 29 aprile 1992, CIP 30 dicembre 1992, n. 21/92 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 2 del 4 gennaio 1993, e il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 253 del 28 ottobre 1994, successivamente rettificato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 286 del 7 dicembre 1994;
- d) "Comitato": designa il Comitato per la valutazione degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare di cui al provvedimento del CIP 24 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 122 del 25 maggio 1989.

Articolo 2 Verifica della congruità del criterio di connessione per la determinazione degli oneri nucleari e sua modifica

- 1. Il criterio di connessione, in base al quale i provvedimenti di liquidazione hanno determinato i rimborsi degli oneri nucleari, non è congruo, dovendo la connessione intendersi come esclusivamente riferita alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione delle sole centrali nucleari di Montalto di Castro e Trino Vercellese 2, nonché alla chiusura delle centrali nucleari di Caorso, Focce Verde, Trino Vercellese.
- 2. Gli oneri riconosciuti dai provvedimenti di liquidazione sono pertanto da ritenere connessi ad eccezione dei seguenti:
 - a) oneri afferenti gli "Studi localizzazione Lombardia", il "Rapporto sicurezza Lombardia", gli "Studi localizzazione Puglia", riconosciuti in base al provvedimento del CIP 21 marzo 1991, n. 6/91;

- b) "costi certificazione imprese" riconosciuti in base al provvedimento del CIP 22 aprile 1992, n. 4/92;
- c) spese relative al funzionamento del Comitato.

3. Il provvedimento del CIP 24 maggio 1989 è, conseguentemente, modificato mediante soppressione del secondo comma del punto 3.

Articolo 3 Verifica della congruità dei criteri
di quantificazione per la determinazione
degli oneri nucleari e loro modifica

1. I criteri di quantificazione, in base ai quali i provvedimenti di liquidazione hanno determinato i rimborsi degli oneri nucleari, si devono ritenere congrui ad eccezione dei seguenti:
 - a) criterio di quantificazione dei rimborsi degli oneri relativi all'approvvigionamento di servizi di arricchimento per la centrale nucleare di Trino Vercellese 2;
 - b) criterio di quantificazione degli interessi per ritardato pagamento, limitatamente alle modalità di imputazione delle erogazioni effettuate in corso d'anno.
2. Ai fini della quantificazione degli oneri relativi all'approvvigionamento dei servizi di arricchimento per la centrale nucleare di Trino Vercellese 2 non devono essere prese in considerazione le quantità di servizi di arricchimento, riconosciute in base al provvedimento del CIP 28 marzo 1990, n. 11/90, eccedenti quelle necessarie per il funzionamento e l'esercizio della centrale stessa nell'ipotesi di entrata in esercizio nel 1997 e nel 1998, rispettivamente per la prima e la seconda unità.
3. Ai fini della quantificazione degli interessi per ritardato rimborso il punto 2 del provvedimento del CIP 26 febbraio 1992, n. 3/92, è così sostituito: "2) Gli importi di cui al precedente punto 1), quelli per oneri straordinari già accertati con provvedimenti CIP 28 marzo 1990, n. 11/90, CIP 30 gennaio 1991, n. 2/91, CIP 10 aprile 1991, n. 6/91 e CIP 18 dicembre 1991, n. 32/91, nonché quelli che saranno accertati con successivi provvedimenti a favore delle imprese appaltatrici e dell'Enel, sono aumentati, a decorrere dall'1 gennaio 1991 fino alla data del loro effettivo pagamento, degli interessi calcolati, sulle somme ancora da corrispondere, sulla base del "prime rate ABI" per le imprese appaltatrici e del 72,56% di detto tasso per l'Enel. Gli interessi maturati vengono capitalizzati all'inizio di ciascun anno. I pagamenti effettuati in corso d'anno non sono imputabili agli interessi maturati nel corso dell'anno medesimo e non ancora capitalizzati."

Articolo 4 Determinazione di oneri ammessi
a reintegrazione

1. L'importo riconosciuto all'Enel al punto 1 del provvedimento del CIP 28 marzo 1990, n. 11/90 è ridotto di 63,879 miliardi (sessantatremiliardiotto cento settanta novemilioni) di lire e pertanto rideterminato nella misura di 1.540, 527 miliardi (millecinquecentoquarantamiliardiecinquecentoventisettemilioni) di lire;

2. L'importo riconosciuto al punto 1, lettera a), del provvedimento del CIP 21 marzo 1991, n. 6/91, è ridotto di 50 miliardi (cinquantamiliardi) di lire e pertanto rideterminato nella misura di 3.560,087 miliardi (trebilacinqcentosessantamiliardi eottantasettemilioni) di lire;
3. L'importo riconosciuto al punto 1, lettera a), del provvedimento del CIP 26 febbraio 1992, n. 3/92 è, conseguentemente a quanto disposto nei due commi precedenti, ridotto di 27,652 miliardi (ventisettemiliardieseicentocinqantaduemilioni) di lire e pertanto rideterminato nella misura di 2.460,736 miliardi (duemilaquattrocentosessanta miliardiesettecentotrentaseimilioni) di lire.
4. L'importo riconosciuto al punto 1, lettera a), del provvedimento del CIP 22 aprile 1992 n. 4/92 è ridotto di 5,350 miliardi (cinqemiliardietrecentocinqantamilioni) di lire e pertanto rideterminato nella misura di 32,709 miliardi (trentaduemiliardiesettecentonovemilioni) di lire.
5. Il provvedimento del CIP 30 dicembre 1992, n. 21/92, anche in conseguenza a quanto disposto nel comma precedente, è modificato:
 - a) mediante sostituzione delle parole "ottanta miliardi e duecentocinqantacinq milioni di lire" con le seguenti: "ottanta miliardi e sei milioni di lire";
 - b) mediante aggiunta di un secondo comma formulato come segue: "resta confermato quanto previsto al punto 2) del provvedimento CIP 26 febbraio 1992, n. 3/92 con esclusione della data di decorrenza degli interessi relativi all'importo di ventidue miliardi e duecentotrentotto milioni di lire da corrispondere all'Enel, che viene fissata all'1 gennaio 1992".
6. L'importo riconosciuto all'Enel e alle imprese appaltatrici per ritardato rimborso è ridotto ai sensi del precedente articolo 3, comma 3.

Articolo 5 Disposizioni finali

1. La Cassa conguaglio per il settore elettrico, in applicazione della presente deliberazione, adotta le necessarie deliberazioni confermativ e modificativ degli "ordinativi di pagamento" fino ad oggi emessi.
2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede all'istituzione dei seguenti ulteriori conti di gestione, mediante i quali procede al rimborso degli oneri nucleari:
 - a) "Conto per il rimborso degli oneri nucleari alle imprese appaltatrici", per la gestione dei rimanenti rimborsi nei confronti delle imprese appaltatrici, anche in attuazione di quanto previsto dal precedente comma 1;
 - b) "Conto per il rimborso all'Enel di oneri relativi ad attività nucleari residue", per la gestione dei rimborsi all'Enel degli oneri riconosciuti per il "riprocessamento combustibile irraggiato" e per la "messa in sicurezza e smantellamento" delle centrali nucleari.
3. Il "Conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari", di cui al punto 2 del provvedimento del CIP 21 dicembre 1988, n. 27/88, viene utilizzato, anche in

attuazione di quanto previsto dal precedente comma 1, per la gestione dei rimborsi all'Enel ed alle imprese appaltatrici diversi da quelli di cui al precedente comma 2.

4. La presente deliberazione ha effetto dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Delibera 24 giugno 1998, n. 74

**AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA ELETTRICA PER IL
QUARTO BIMESTRE (LUGLIO-AGOSTO) 1998 AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97 E MODIFICA DELLA
MEDESIMA DELIBERAZIONE**

(Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1998)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 giugno 1998,

Premesso che, rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 24 aprile 1998, n. 39/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 29 aprile 1998 (di seguito: deliberazione n. 39/98), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 1996;

Vista la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) recante disposizioni in materia di razionalizzazione e inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, come modificata dalla deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione n. 106/97) e dalla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997;

Vista la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione n. 108/97) concernente la definizione dei prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 1998, n. 05/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 33 del 10 febbraio 1998, concernente il riconoscimento del contributo costi energia per l'utilizzo nelle centrali termoelettriche di rifiuti e altri combustibili diversi dai combustibili fossili commerciali;

Ritenuto che sia opportuno modificare alcune disposizioni previste dalla deliberazione n. 70/97, così come modificata ed integrata dalle soprarichiamate deliberazio-

ni dell'Autorità, nonché dalla deliberazione n. 108/97, al fine di semplificarne l'applicazione e di comprendervi casi la cui definizione dovrebbe essere altrimenti rinviata anche a provvedimenti a carattere individuale;

DELIBERA

Articolo 1 Soppressione dell'art. 6, comma 6.14,
della deliberazione dell'Autorità
26 giugno 1997, n. 70/97

L'art. 6, comma 6.14, della deliberazione n. 70/97, così come modificato dall'art. 2 della deliberazione n. 106/97, è soppresso.

Articolo 2 Modifiche della deliberazione
dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97
e conseguente modifica della deliberazione
dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97

1. All'art. 5, comma 5.3, della deliberazione n. 70/97, dopo le parole "fonti rinnovabili e assimilate" sono aggiunte le parole seguenti:

"al netto della quota convenzionalmente a carico del conto costi energia, fissata ai sensi del comma 6.12".

2. L'art. 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97 è sostituito dal seguente:

"La Cassa conguaglio settore elettrico riconosce a ciascuna impresa produttrice-distributrice, distributrice-acquirente o importatrice un contributo bimestrale determinato come somma algebrica degli addendi Ca e Cb di seguito definiti:

a) l'addendo Ca è calcolato come:

$$Ca = Qt^{\circ} \times Ct + Qm^{\circ} \times Cm + Qr^{\circ} \times Ct$$

dove:

Qt° (in kWh) è la quantità media di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) dall'impresa produttrice-distributrice con impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, come dichiarata dall'impresa alla Cassa conguaglio settore elettrico;

Qm° (in kWh) è la quantità media di energia elettrica importata dall'impresa importatrice nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, come dichiarata dall'impresa alla Cassa conguaglio settore elettrico;

Qr° (in kWh) è la quantità media, nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) con impianti di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e ceduta all'impresa distributrice-acquirente, nonché di nuova energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) con impianti di cui all'art. 22 della medesima legge ed immessa nella rete pubblica dall'impresa produttrice-distributrice, come dichiarata dall'impresa alla Cassa conguaglio settore elettrico;

Ct e Cm per il bimestre considerato sono definiti ai commi 6.5 e 6.6;

b) l'addendo Cb può assumere valori positivi o negativi calcolati come:

$$Cb = ((Qt + Qm + Qi + Qr) - (Qt^o + Qm^o + Qi^o + Qr^o)) \times PB \times (1 - Perdite),$$

dove:

Qi° (in kWh) è la quantità media di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) dall'impresa produttrice-distributrice con impianti idroelettrici e geotermoelettrici diversi da quelli di cui all'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, come dichiarata dall'impresa alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico;

PB (in L/kWh) è il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa, definito come rapporto tra il gettito effettivo della parte B della tariffa e le vendite totali di energia elettrica all'utenza finale nello stesso periodo di competenza;

Perdite denota la quota media di energia elettrica perduta nel trasporto all'utenza finale, assunta pari a 0,065;

e, per lo stesso bimestre:

Qt (in kWh) è la quantità di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) dall'impresa produttrice-distributrice con impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali;

Qm (in kWh) è la quantità di energia elettrica importata dall'impresa importatrice;

Qi (in kWh) è la quantità di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) dall'impresa produttrice-distributrice con impianti idroelettrici e geotermoelettrici diversi da quelli di cui all'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Qr (in kWh) è la quantità di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) con impianti di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e ceduta all'impresa distributrice-acquirente, nonché di nuova energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) con impianti di cui all'art. 22 della medesima legge ed immessa nella rete pubblica dall'impresa produttrice-distributrice."

3. L'art. 6, comma 6.12, della deliberazione n. 70/97 è sostituito dal seguente:

"All'energia elettrica prodotta con impianti di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e ceduta all'impresa distributrice-acquirente e alla nuova energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) con impianti di cui all'art. 22 della stessa legge ed immessa nella rete pubblica dall'impresa produttrice-distributrice, viene attribuita convenzionalmente una quota dei contributi di cui al comma 6.11 pari a $Qr^o \times Ct + (Qr - Qr^o) \times PB \times (1 - Perdite)$."

4. Il primo periodo, ricompreso tra le parole "Per gli impianti" e le parole "esercizio dell'impianto", del primo capoverso dell'art. 6, comma 6.13, della deliberazione n. 70/97 è sostituito dal seguente:

"Per gli impianti nuovi o ammodernati, entrati in funzione da più di un anno ma meno di tre anni, i parametri Qt° e Qi° sono pari alla media delle quantità di energia elettrica prodotta nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, utilizzando a questo fine, per i bimestri antecedenti l'entrata in esercizio dell'impianto, i valori dei parametri Qt° e Qi° relativi al primo anno di esercizio, fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas secondo quanto previsto dal presente comma." Nell'ultimo capoverso dell'art. 6, comma 6.13, della deliberazione n. 70/97, le

parole “anche per gli impianti non ancora entrati in funzione, ma” sono sostituite dalle parole “agli impianti”.

5. L'art. 6, comma 6.17, della deliberazione n. 70/97 è sostituito dal seguente:

“In deroga a quanto previsto al precedente comma 6.16, le imprese distributrici possono trattenere, a titolo di acconto sui contributi spettanti per ciascun bimestre, un importo pari al minor valore tra:

$0,95 \times Ca$

$0,95 \times Ca + Ct \times ((Qt + Qm + Qi + Qr) - (Qt^o + Qm^o + Qi^o + Qr^o)).$ ”

6. All'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 108/97, dopo le parole “deliberazione dell'Autorità n. 70/97” sono aggiunte le parole seguenti:

“al netto della quota convenzionalmente fissata ai sensi del comma 6.12 della medesima deliberazione, posta a carico del conto costi energia.”

Articolo 3 Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili

Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (V_t) di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, di cui all'allegato I alla stessa deliberazione, riferito al periodo febbraio – maggio 1998, è fissato pari a 20,169 L/Mcal.

Articolo 4 Aggiornamento della tariffa elettrica

Le aliquote delle componenti A1 e A3 e della parte B della tariffa elettrica sono aggiornate come indicato nelle tabelle 1 e 3 allegate, che sostituiscono le corrispondenti tabelle della deliberazione n. 70/97.

Articolo 5 Disposizioni transitorie e finali

L'art. 1 entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 hanno effetto a decorrere dall'1 luglio 1998.